



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2018 – VERSAMENTO ACCONTO

IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA, pari al 50%, E' ESEGUITO SULLA BASE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE.

(Deliberazione di C.C. n. 3 del 15/2/2018)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria **non si applica**:

- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione e pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, c. 2, lett. a) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art. 13, c. 2, lett. b) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- alla casa coniugale assegnata al coniuge (art. 13, c. 2, lett. c) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011);
- all'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale del comparto sicurezza (art. 13, c. 2, lett. d) D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011
- alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione C.C. n. 27 dell'8/10/2012.
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, c. 8, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011).

Con la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) sono state apportate le seguenti novità:

- ❖ **COMODATO GRATUITO:** Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l'abitazione principale del comodante e deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9); Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23;
- ❖ **TERRENI AGRICOLI:** Non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; **RISTABILITO** a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni (anziché 75);
- ❖ **IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:** Riduzione del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998;
- ❖ **IMBULLONATI:** E' possibile presentare atti di aggiornamento catastale per la determinazione della rendita degli immobili escludendo i c.d. Imbullonati (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo),

L'imposta deve essere versata INTERAMENTE AL COMUNE per quanto concerne tutti i fabbricati di categoria A / B / C, terreni agricoli, aree fabbricabili.

Solamente per i fabbricati di categoria D, cui si applica l'aliquota dello 8,6 per mille, il versamento deve essere effettuato sia a favore dello STATO, con l'aliquota dello 7,6 per mille, che del COMUNE, con l'aliquota dell'1 per mille.

Soggetti passivi

- Il **proprietario** di immobili, fabbricati, terreni e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- Il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- Il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali;
- Il **locatario**, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Immobili

Fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili siti nel territorio del Comune.

IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO È IL 18 GIUGNO 2018

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato tramite **modello F24** utilizzando i codici tributo più sotto riportati o con **bollettino di conto corrente postale** n. 1008857615 intestato a: PAGAMENTO IMU, disponibile presso gli uffici postali.
Il versamento della rata a SALDO dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della deliberazione di approvazione n. 3 del 15/2/2018.

ALIQUOTE			
Aliquota	Quota Comune	Quota Stato	Immobili
0,50%	0,50%	Non dovuta	Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero di una unità immobiliare per ciascuna categoria fino ad un massimo di tre.
0,86%	0,10%	0,76%	Fabbricati D
0,86%	0,86%	Non dovuta	Aliquota base

RIDUZIONI	
Fabbricati di interesse storico e artistico: la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.	Fabbricati inagibili o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, così come individuate nel Regolamento Comunale IMU. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato secondo quanto disposto nel citato Regolamento Comunale.

DETRAZIONI
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

BASE IMPONIBILE	
Fabbricati: La rendita catastale dell'immobile, che deve essere sempre rivalutata del 5% , è moltiplicata per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10e D/5; - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5); - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1;	Aree fabbricabili: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Terreni agricoli: Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135 .

Codici tributo F24 per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Comune	Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati D	3930	3925
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Terreni agricoli	3914	

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI TERRASSA PADOVANA: L132

PER INFORMAZIONI: sito: www.comune.terrassa.pd.it oppure, presso l'**ufficio tributi** nei giorni di lunedì – martedì - mercoledì – venerdì 9.00–12,30 / giovedì 9.00-12,30 16.00–18.00
ai seguenti recapiti telefonici tel. 049/9500464 - fax 049/5384958
pec: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net
mail : tributi@comune.terrassa.pd.it

Il Comune di Terrassa Padovana ha messo a disposizione, gratuitamente sul proprio sito internet (www.comune.terrassa.pd.it) un calcolatore "**IUC IMU-TASI calcolo on line**", dal quale è inoltre possibile scaricare la normativa completa, informazioni, modulistica, e consultare le **visure catastali**.